

Invio tardivo: sanzioni all'intermediario

A cura di Antonio Gigliotti

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) con l'art. 1, commi 33 e 34 ha ridisegnato il sistema delle fattispecie sanzionatorie applicabili ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale, nonché agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, disciplinate dagli artt. 7 bis e 39, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Sull'applicazione delle sanzioni agli intermediari è recentemente intervenuta la Commissione tributaria regionale del Lazio che con la sentenza n. 420/38/11 ha affermato che la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi è da **attribuirsi esclusivamente al comportamento del professionista**, che è obbligato ad attenersi esclusivamente alle norme previste, e delegato a presentare nei termini le dichiarazioni ricevute dai contribuenti; **eventuali disservizi richiamati dallo stesso professionista, ma non attestati dall'Erario, sono ininfluenti.**

Le sanzioni in capo agli intermediari

Come noto, l'art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/97 prevede a carico degli intermediari abilitati che non trasmettono o trasmettono con ritardo le dichiarazioni una sanzione da € 516 a € 5.164.

Inoltre, per i professionisti che rilasciano una **certificazione tributaria infedele** si applicano, ex articolo 39, comma 1, lettera b) del Dlgs 241/1997 specifiche sanzioni amministrative.

Più in particolare, nel caso di

- **certificazione infedele:** l'autore sarà soggetto alla sanzione pecuniaria da 516 a 5.165 euro;
- **accertamento di tre distinte violazioni nel corso di un biennio:** è disposta a carico del professionista la sospensione della facoltà di rilasciare la certificazione tributaria da 1 a 3 anni, salva l'inibizione in presenza di ulteriori violazioni o di violazioni di particolare gravità.

Finanziaria 2007

In precedenza, con la CM 24.9.99, n. 195/E era invece stato precisato che la violazione in esame non aveva natura tributaria con la conseguenza che a tali violazioni risultavano applicabili le norme in materia di sanzioni amministrative disciplinate dalla Legge n. 689/81.

In base all'art. 39, c. 1-bis, D.Lgs. n. 241/97: *“nei casi di violazioni commesse ai sensi ... dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”*.

L'obiettivo di tale modifica è stato, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.9.2007, n. 52/E: *“di far rientrare nell'alveo delle sanzioni amministrative tributarie, di cui al d.lgs. n. 472 del 1997, le sanzioni irrogate ... per la tardiva od omessa trasmissione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti incaricati”*.

Sì che, dal punto di vista sanzionatorio, le violazioni inerenti la trasmissione telematica che interessano l'intermediario, nonché le sanzioni conseguenti, sono distinte rispetto alla violazione commessa dal contribuente che viene pertanto sanzionato autonomamente, ancorché la sua violazione dipenda quasi sempre dal comportamento dell'intermediario.

Individuazione del trasgressore

In merito all'individuazione del trasgressore nella Circolare 19.2.2008, n. 11/E sono stati forniti i seguenti chiarimenti:

- **il trasgressore è il soggetto abilitato alla trasmissione telematica, sia esso persona fisica o giuridica come nel caso del CAF imprese** o dipendenti o di una società di servizi che effettua la trasmissione telematica, pertanto la sanzione è applicabile esclusivamente a tale soggetto e non alla persona fisica che ha commesso la violazione;
- **nel caso di studio associato la sanzione è applicabile al singolo professionista che ha assunto l'incarico alla trasmissione.**

Nell'ipotesi in cui il contribuente richieda l'invio telematico oltre i termini di legge, l'incaricato alla trasmissione telematica è tenuto ad effettuare l'invio entro un mese dall'assunzione dell'incarico per la trasmissione.

Pertanto, la Circolare in esame rammenta che nel caso in cui l'intermediario assolva al suo obbligo entro un mese dalla richiesta, lo stesso non è sanzionabile.

TRASGRESSORE
Soggetto abilitato alla trasmissione telematica, sia esso persona fisica o giuridica come nel caso del CAF imprese

Sentenza n. 420/38/11 Ctr Lazio

L'applicazione delle sanzioni in capo agli intermediari è stata recentemente trattata nella Sentenza n. 420/38/11 della Ctr del Lazio.

In tale circostanza, i giudici hanno affermato che:

- in caso di ritardi nell'invio delle dichiarazioni telematiche, la responsabilità diretta e personale nei confronti dell'amministrazione finanziaria è dell'intermediario;
- la sanzione viene irrogata direttamente al professionista responsabile dell'illecito.

La vicenda aveva coinvolto un consulente del lavoro romano, che si era visto arrivare un avviso di irrogazione di sanzioni di circa 3 mila euro per la tardiva trasmissione telematica di sessantatré dichiarazioni fiscali.

Non sono stati ritenuti esimenti i problemi tecnici denunciati dal consulente perché, dice il collegio, “per l'anno d'imposta in questione non risultano emesse dall'amministrazione finanziaria comunicazioni di riscontro di problemi tecnici”.

In sostanza, possiamo concludere che:

- delle sanzioni relative al tardivo invio dei modelli fiscali ne risponde l'intermediario abilitato;
- l'illecito è da attribuirsi esclusivamente al comportamento del professionista, che è obbligato ad attenersi esclusivamente alle norme previste, e delegato a presentare nei termini le dichiarazioni ricevute dai contribuenti;
- eventuali disservizi richiamati dallo stesso professionista, ma non attestati dall'Erario, sono ininfluenti.

Sent. 420/38/11 Ctr Lazio

- ✓ in caso di ritardi nell'invio delle dichiarazioni telematiche, la responsabilità diretta e personale nei confronti dell'amministrazione finanziaria, è dell'intermediario
- ✓ eventuali disfunzioni non certificate dal Fisco non sono rilevanti.


Cumulo giuridico

In relazione all'applicabilità dell'istituto del cumulo giuridico previsto dall'art. 12, D.Lgs. n. 472/97, la Circolare n. 11/E/2008 ha precisato che: il tardivo invio di un file contenente più dichiarazioni configura una **condotta illecita imputabile a un soggetto diverso dal contribuente e non collegata all'adempimento dell'obbligo di versamento delle imposte.**

Ciò comporta che:

- la violazione non è classificabile tra quelle formali;
 - la violazione non è classificabile tra quelle sostanziali;
- di conseguenza **non può trovare applicazione l'istituto del cumulo giuridico** di cui al citato art. 12, D.Lgs. n. 472/97, bensì quello di cui all'art. 8, Legge n. 689/81 (applicazione di una sanzione pari a quella prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo).

Nel caso di più violazioni commesse in anni solari diversi all'intermediario vengono contestate le violazioni con distinti atti in relazione ad ogni singolo anno nel quale sono state commesse le violazioni determinando la sanzione unica con il cumulo giuridico riferito a ciascun anno.



23 aprile 2012
Antonio Gigliotti